



SCHEMA
DISCIPLINARE D'INCARICO DI DIFESA LEGALE DELL'ENTE NEL
PROCEDIMENTO INSTAURANDO IN CASSAZIONE AVVERSO RICORSO IN
CASSAZIONE 15799/18 - NOTIFICATO AL COMUNE DI VILLALBA A CURA
DELLA DITTA SCARLATA ALBERTO, LAURA E MARCELLA.

L'anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno _____ del mese di _____, con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art.1372 del codice civile,

TRA

- Il Comune di Villalba, nella persona del Dott. Giamporcaro Daniele, nato a _____ il _____ domiciliato per la carica presso il Comune stesso, con sede in Villalba, via Vittorio Veneto, 99 (C.F. 00127950855) in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del quale agisce in virtù della sua qualifica di Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Villalba in virtù del decreto sindacale di nomina n. 6 del 13.07.2018 nel prosieguo del presente atto chiamato semplicemente "**Comune**";

E

- L'Avv. _____, nato a _____ il _____, con studio in _____, in via _____, n. ____, C.F. _____, Partita Iva n. _____, che nel prosieguo del presente atto verrà indicato come "**professionista**";

PREMESSO CHE

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 22.06.2018, esecutiva, è stato conferito incarico all'Avv. Umberto Ilardo del Foro di Caltanissetta di rappresentanza e difesa legale del Comune di Villalba nel giudizio instaurando dinanzi alla Cassazione a seguito della notifica di atto di citazione da parte ditta Scarlata Alberto, Laura E Marcella, autorizzando il legale rappresentante del Comune a sottoscrivere il relativo mandato e demandando, altresì, al Responsabile dell'Area Amministrativa l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti connessi e consequenziali;

- con Determinazione n. _____ del _____ adottata dal Responsabile dell'Area Amministrativa, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, è stato approvato lo schema del presente disciplinare ed assunto il relativo impegno di spesa;
- che il Comune di Villalba ha ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 d.lgs. n. 196/2003 e consente il trattamento dei dati personali e sensibili ad opera dello studio legale del difensore, dei suoi domiciliatari e/o collaboratori per le finalità connesse allo svolgimento dell'incarico.
- che il Comune di Villalba è stato informato in maniera completa del grado di complessità della controversia, delle questioni da trattare, delle circostanze prevedibili al momento del conferimento dell'incarico e dei criteri di adeguatezza del compenso;

CIO' PREMESSO

- tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula la disciplina che regola l'incarico di difesa e patrocinio giudiziario conferito secondo le seguenti modalità e condizioni:

1. La premessa costituisce parte integrante della presente scrittura.
2. L'incarico ha per oggetto la rappresentanza, assistenza e difesa legale dell'Ente nella controversia di cui in premessa e a tale fine il Comune si impegna a sottoscrivere in favore del nominato avvocato mandato speciale e a fornirgli tutti i documenti e le informazioni necessarie per il suo espletamento.
3. Il professionista, per sé e per i propri associati e collaboratori, si impegna a svolgere la propria attività in osservanza del codice deontologico, secondo la miglior tecnica con la più ampia facoltà di motivazione degli atti redatti nell'interesse del Comune di Villalba; si impegna, altresì, a fornire tempestiva, costante e completa informazione al Comune di Villalba relativamente alla pratica affidata con il mezzo più celere agli indirizzi sopra indicati nei quali, ad ogni effetto, il Comune di Villalba elegge domicilio. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione dalla vertenza. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito.
4. L'avvocato incaricato dovrà costantemente informare l'Amministrazione Comunale sullo stato del giudizio e, in particolare, dovrà :
 - inoltrare tempestivamente al Comune, copia degli atti difensivi predisposti dallo stesso o dal difensore di controparte;

- comunicare tempestivamente al Comune l'esito delle udienze e ogni informazione riguardante il procedimento;

- fornire, ove espressamente richiesto e senza alcuna spesa aggiuntiva a fornire pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune.

5- Il professionista incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede prospetterà, ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.

6. Ai sensi dell'art. 9 del D.L. 24.1.2012 n. 1 convertito in legge 24 marzo 2012 n. 27, il compenso per la prestazione complessiva è convenuto in € _____ in conformità ai parametri legali di cui al D.M. 10.03.2014, n. 55, avuto riguardo al valore della causa (€ _____) per i procedimenti innanzi al Tribunale (tabella 2) ed alla complessità della causa con una riduzione del ___% dell'importo così determinato, come qui di seguito specificato:

- fase di studio della controversia	€ _____;
- fase introduttiva del giudizio	€ _____;
- fase istruttoria e/o di trattazione	€ _____;
- fase decisionale;	€ _____;
Totale	€ _____,
Rimborso spese forfettarie (15% sul compenso totale)	€ _____;
Totale	€ _____
Riduzione del 43%	€ _____
Totale	€ _____;
Cassa Previdenza Avvocati (4% su € 8.803,37)	€ _____;
IVA (22% su € 9.155,50)	€ _____;
Totale	€ _____;
Spese vive per pagamento contributo unificato	€ _____;
Totale	€ _____.

L'importo complessivo di € _____ presuppone lo svolgimento di tutte le fasi processuali sopra indicate (fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria e/o di trattazione, fase decisionale), sicchè il mancato svolgimento di una o più delle suddette quattro fasi comporterà la corrispondente riduzione del compenso come sopra determinato, mentre la mancata proposizione della domanda riconvenzionale o della chiamata di terzi in causa comporterà il venir meno dell'obbligo di rimborso della somma di € _____ a titolo di rimborso spese vive per contributo unificato.

7. Il compenso verrà pagato alle seguenti scadenze, previa emissione di regolare fattura: l'acconto, nella misura di € _____ entro 60 giorni dal conferimento dell'incarico; il saldo alla conclusione

del giudizio. Qualora il professionista nel corso del giudizio ritenga necessaria la corresponsione di ulteriori somme in relazione alla concreta attività da svolgere, è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune indicando le ragioni della richiesta e il prospetto dettagliato degli ulteriori compensi, al fine di consentire la predisposizione dei conseguenti atti amministrativi di spesa. L'omessa comunicazione nei modi anzidetti comporterà il rigetto della richiesta di pagamento di ulteriori competenze.

8- Il compenso indicato al punto 6 sarà corrisposto al professionista sia in caso di soccombenza del Comune, sia in caso di compensazione delle spese operata dal giudice. In caso di soccombenza della controparte, con contestuale e conseguente condanna alle spese di lite, si darà luogo all'incremento degli onorari nella misura pari al 50% dell'eventuale condannatorio, senza alcun onere aggiuntivo a carico del Comune che, in tale ipotesi, riceverà il restante 50% del condannatorio disposto a carico di controparte.

9. Il professionista incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c.. A tal fine il professionista incaricato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

10- Al professionista non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, ad eccezione delle mere sostituzioni in udienza. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato dovesse ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il professionista incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune.

11.- Il professionista incaricato ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata sino al momento della rinuncia.

13- Il presente incarico potrà essere revocato dall'Amministrazione Comunale qualora si riscontrino incuria, negligenza ovvero inosservanza delle norme deontologiche e giuridiche applicabili all'incarico.

12 La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

13 - Il Comune, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 e dal Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali (2016/679) , informa il professionista, il quale ne prende atto e dà il relativo consenso, che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

14- Per quanto non previsto dal presente contratto, le parti si riferiscono alle norme di legge.

15- La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. n. 131/86. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

IL COMUNE DI VILLALBA

IL PROFESSIONISTA